



COMUNICATO N. 2/DIV – 17 AGOSTO 2021

2/3

GARE AMICHEVOLI 2021– 2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Dott. Stefano Palazzi assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 16 agosto 2021, in riferimento alle infrazioni commesse nelle gare amichevoli di seguito riportate, ha deliberato i provvedimenti sottoindicati.

"

GARA AMICHEVOLE DEL 31 LUGLIO 2021

PRO PATRIA – ALESSANDRIA 0-1

GARA AMICHEVOLE DEL 7 AGOSTO 2021

CASTELLANZESE – PRO PATRIA 1-5

GARA AMICHEVOLE DELL'11 AGOSTO 2021

VIBONESE – REGGINA 0-2

GARE AMICHEVOLI DEL 13 AGOSTO 2021

ALBINOLEFFE – TRIESTINA 0-1

CESENA – MANTOVA 1-2

LECCO – REGGIANA 2-0

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo preliminarmente ritiene opportuno uniformarsi, in tema di gare amichevoli, all'orientamento giurisprudenziale che, allo scopo di garantire equità di trattamento, interpreta l'art. 9 CGS nel senso di poter sanzionare i comportamenti disciplinarmente rilevanti anche con ammenda.

In base alle risultanze degli atti ufficiali, sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE DA SCONTARE IN CAMPIONATO

JHERSON VERGARA AMIÙ (VIBONESE)
per avere tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario Montalto Adriano, colpendolo con uno schiaffo al volto durante un'azione di gioco (r.A.A.). In applicazione degli articoli: 19, 21, 65 codice giustizia sportiva e 32 Statuto Lega Pro, quanto all'adozione ed all'efficacia del provvedimento; e quanto alla misura della sanzione, 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerato che non risultano conseguenze a carico dell'avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMENDA € 500.00

| | |
|--------------------|--------------|
| CATURANO SALVATORE | (CESENA) |
| MASINI PATRIZIO | (LECCO) |
| BERTINI LORENZO | (MANTOVA) |
| FIETTA GIOVANNI | (PRO PATRIA) |
| SAPORETTI LORENZO | (PRO PATRIA) |
| NATALUCCI ANTONIO | (TRIESTINA) |
| RIZZO GIUSEPPE | (TRIESTINA) |

per essere stati ammoniti dall'arbitro durante la gara. In applicazione degli articoli 65 codice giustizia sportiva e 32 Statuto Lega Pro, quanto all'adozione del provvedimento.

IL GIUDICE SPORTIVO

Dot. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT 3R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze il 17 agosto 2021

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli